

Prot. n. 98/2022

Savona, 15 Marzo 2022

**Spett.le Regione Liguria**  
**Vice Direzione Territorio**  
**Alla c.a. Arch. Pier Paolo Tomiolo**  
**[dirgen.pianpaesamb@regione.liguria.it](mailto:dirgen.pianpaesamb@regione.liguria.it)**

**Oggetto:** OSSERVAZIONI DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI SAVONA alla proposta di Piano Paesaggistico Regionale come da comunicazione pervenuta con nota prot. n. 2022 - 0113312 del 08/02/2022

### **Premessa**

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC di Savona ha aperto ai propri iscritti un Tavolo tecnico di confronto sulla proposta di Piano Paesaggistico Regionale pervenuta in data 08/02/2022.

A seguito degli approfondimenti svolti sui seguenti elaborati di Piano:

- struttura del progetto di Piano paesaggistico;
- criteri di delimitazione delle aree tutelate per legge;
- norme di attuazione;
- atlante degli ambiti;
- relazione di Piano;
- rapporto ambientale;

nonché sull'analisi del visualizzatore cartografico disponibile on-line, si riportano di seguito una serie di considerazioni e criticità evidenziate in sede di esamina.

### **Considerazioni**

Nel segnalare l'apprezzamento per l'importante azione di analisi intrapresa soprattutto per quanto riguarda lo studio del contesto e dello stato dell'ambiente, nonché il tentativo di approfondimento sui criteri di delimitazione delle aree tutelate per legge, tuttavia si evincono alcuni aspetti di impostazione generale sulle quali si ritiene doveroso porre l'attenzione.

L'analisi dei documenti di Piano ha palesato una certa complessità strutturale, accentuata da problemi di nomenclatura non sempre coerente ed univoca nei vari elaborati e da una parziale incompletezza documentale (si fa riferimento a "**Schede degli immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico**", materiale citato all'interno degli elaborati di Piano ma attualmente non disponibile tra i documenti forniti).

Il Piano Paesaggistico Regionale dovrebbe costituire strumento fondamentale per la tutela del patrimonio paesaggistico, inteso quest'ultimo con un'accezione moderna e dinamica e non in maniera esclusivamente conservativa e vincolistica. Da questo deriva l'esigenza di una maggiore flessibilità del Piano non esplicitamente manifesta che sappia adattarsi ad un paesaggio di tipo mutevole.

Occorre inoltre una puntualizzazione sull'art.7 delle Norme di attuazione del Piano che analizza le **Unità di Paesaggio**, attribuendo ad ognuna indicazioni di pianificazione riconducibili a "salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi"; tali Unità non possono però essere ridotte a semplici schematizzazioni in quanto realtà complesse che dovrebbero aspirare ad obiettivi ben più articolati di qualità paesaggistica generale e quindi ad azioni di salvaguardia non potendo però prescindere dalla contestuale gestione e pianificazione.

Queste classificazioni infatti appaiono più teoriche che reali e non trovano corrispondenze applicative in un territorio come quello ligure estremamente variegato e complesso. A titolo collaborativo si propone un maggior grado di approfondimento attraverso una più puntuale e dinamica definizione delle Indicazioni Generali di Pianificazione (eventualmente anche attraverso specifiche schede).

Analogha complessità si evidenzia nelle **prescrizioni d'uso delle aree tutelate per legge**, ai sensi dell'art.142 del Codice, che spesso contengono indicazioni generiche non chiare o che riportano altre normative di settore, determinando ridondanza e/o sovrapposizioni superflue.

Si nota inoltre che per l'individuazione dei criteri di individuazione di tali aree tutelate si tende a ricercare criteri oggettivi di perimetrazione lasciando in secondo piano la reale valenza paesaggistica dei luoghi.

A questo proposito e a titolo puramente esemplificativo si riporta analisi dell'art. 26 delle Norme di attuazione relativo a "Fiumi, torrenti corsi d'acqua", ma medesimo ragionamento può essere esteso per analogia a tutte le altre aree tutelate per legge.

L'assunzione del "reticolo idrografico regionale aggiornato", come riferimento per l'individuazione del vincolo può generare problemi se non chiaramente definito a livello regionale (a seconda della metodologia scelta può essere suscettibile di modifiche/aggiornamenti sia per l'inserimento di nuovi corpi idrici che viceversa per la loro eliminazione su proposta dei Comuni o di soggetti privati o sulla base di situazioni reali difformi da quanto indicato in cartografia). Si fa notare come dette considerazioni emergano prevalentemente al momento di un interesse esplicito, in genere connesso ad un puntuale intervento e pertanto in modo talvolta "accidentale".

La metodologia di classificazione dei corsi d'acqua adottata costituisce in ogni caso un appesantimento piuttosto che una semplificazione in quanto comporta un'attività tecnica di indagine volta alla perimetrazione del bacino o all'individuazione della rete idrografica specifica sul caso in oggetto.

Detta attività di indagine esula dall'oggetto della pianificazione e dalla materia paesaggistica. In generale **si suggerisce di non subordinare aspetti di tutela paesaggistica a criteri di natura idraulica/idrologica** che hanno peraltro, come già anticipato, carattere mutevole ed incerto. **Si propone quindi una interpretazione differente, basata su valori di carattere paesaggistico e non su una sequenza di fatti indipendenti dal medesimo paesaggio.**

Per quanto concerne la Normativa d'uso delle singole **Componenti di Paesaggio** la stessa prevede una puntuale ricognizione demandata a carico dei Comuni.

Tale attività, oltre ad essere di difficile applicazione per comuni di piccole dimensioni (la realtà regionale è caratterizzata da comuni piccoli come dimensioni o come numero di abitanti ma con

valori paesaggistici intrinseci molto elevati) espone ad una variabilità interpretativa poco coerente i principi di omogeneità che traspaiono dal Piano.

Per quanto concerne infine il visualizzatore cartografico del PPR si ritiene che lo stesso possa diventare riferimento per l'analisi dei vincoli paesaggistici regionali. Tuttavia si suggerisce una perimetrazione puntuale dei vincoli Ope Legis art. 142. Sempre a titolo esemplificativo relativamente alla lettera c dell'articolo precedentemente citato si ritiene opportuno che il reticolo idrografico riportato nel visualizzatore escluda i corsi d'acqua o loro parti già individuati irrilevanti sotto il profilo della tutela paesaggistica.

Cordiali Saluti,

**Il Referente**  
**Del Tavolo Tecnico**  
**Piano Paesaggistico Regionale**  
Arch. Angela Magnano



**Il Presidente**  
**dell'Ordine Architetti PPC**  
**della provincia di Savona**  
Arch. Matteo Sacco

